

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: UNA ULTERIORE E ARTICOLATA ANALISI

All'interno della **NORMATIVA**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Eccoci al secondo e più specifico approfondimento, in termini di normativa, riguardante il Dlgs 81, meglio conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza, di cui abbiamo parlato nello scorso numero di settembre. Con l'approvazione del Decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro si "aggiorna" in modo organico e sistematico la normativa al riguardo, ponendo tale problema al centro dell'azione di Governo e Parlamento.

Alla luce del numero di morti sul lavoro, dell'impegno profuso dal Capo dello Stato nella promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro, il Governo della XV Legislatura ha inserito il tema della salute e sicurezza tra le assolute priorità.

Già nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2007-2011, esso è stato collocato tra le linee programmatiche degli interventi in materia di lavoro e occupazione, unitamente all'intensificazione del contrasto al lavoro nero e irregolare e al potenziamento dei servizi ispettivi.

L'indirizzo politico in tal modo individuato ha avuto concreto seguito attraverso:

- la predisposizione di un primo "pacchetto" di interventi con il "Decreto Bersani";
- le misure introdotte dalla Finanziaria

2007 in tema di salute e sicurezza;

- legge 3 agosto 2007, n. 123;

- decreto legislativo 6 marzo 2008;

- l'attivazione di tavoli di lavoro tra Amministrazioni e parti sociali per trovare soluzioni condivise sui temi in discussione.

La necessità è quella di creare un modello legale in grado di prevenire, meglio di quanto oggi accada, il rischio di infortuni sul lavoro, determinando così, una volta per tutte, il potenziamento della cultura della legalità. Questo affinché la prevenzione della salute e della sicurezza divenga effettiva in ogni contesto lavorativo non solo predisponendo un sistema di regole, ma, soprattutto, integrando il sistema normativo tradizionale con strumenti quali la formazione, le "buone prassi", gli accordi col-

lettivi e la Responsabilità sociale delle Imprese.

Quali obiettivi

In dettaglio, il Testo Unico avrà come obiettivi:

- la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto della esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
- la formazione come strumento essenziale di prevenzione e tutela;
- la diversificazione delle normative in relazione alla specificità dei rischi nei settori di riferimento.

Inoltre, il Testo Unico sarà diretto a promuovere strumenti volontari quali:



- le Buone Prassi, intese come soluzioni sperimentate per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori, fondate sulla valutazione del rischio specifico e consistenti nella concreta applicazione di misure preventive contro i rischi di volta in volta considerati;
- la Responsabilità Sociale delle Imprese, per cui una impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta una strategia di gestione della propria attività che coniuga la ricerca del profitto con i principi sociali e ambientali di un determinato momento storico;
- i Codici Etici.

Provvedimenti normativi

- *Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81* - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 101 SO 108 del 30 aprile 2008).
- *Decreto Legislativo del 6 marzo 2008, atto n. 233* - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- *Circolare n. 17 del giugno 2006* - Corretta applicazione dei contratti a progetto nel solo settore dei Call center, seguita da una seconda lettera circolare del 24 settembre 2007 correttiva degli accordi stipulati dalle parti.
- *Legge 248/2006 (art. 36 bis) (Decreto Bersani)* - "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione nei luoghi di lavoro", che prevedeva: sospensione dei cantieri in caso di impiego di lavoratori trovati a nero; introduzione della tessera di riconoscimento; obbligo di comunicazione di assunzione il giorno antecedente; inasprimento delle sanzioni per omessa iscrizione nei libri obbligatori; rein-

troduzione dell'indennità di trasferta.

- *Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)* - Nuova immissione di personale ispettivo; estensione a tutti i settori del Durc; quintuplicazione delle sanzioni amministrative; misure volte a favorire l'emersione spontanea e la stabilizza-

tribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della "tutela e sicurezza del lavoro". Inoltre, recependo anche la sollecitazione del rapporto intermedio della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e sicurezza sul lavoro, la medesima leg-

Il rumore, una questione vitale

Secondo le Linee guida, la valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

- L(EX) e L(Cpicco) degli esposti a oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);
- Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art. 190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni...);
- Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C);
- Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei Dpi-uditivi;
- Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art. 190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C).

L'aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione [80 dB(A) / 135 dB(C)] e il valore superiore di azione [85 dB(A) / 137 dB(C)] e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative, in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.

zione delle collaborazioni a progetto in lavoro subordinato (V.Call center); comunicazione di assunzione obbligatoria informatizzata.

- *Legge n. 123 del 3 agosto 2007* - Misure in tema di tutela e sicurezza, delega al Governo per la riformulazione del TU: estensione della sospensione a tutti i settori in caso di utilizzo di manodopera in nero. All'interno di questa strategia politica, si colloca la legge 3 agosto 2007 n. 123 - cosiddetta legge delega - con la quale si è concretamente intrapresa un'opera di integrale riforma in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La legge delega n. 123 prevede non solo una operazione di riorganizzazione della normativa vigente, ma anche la rivisitazione della materia stessa attraverso l'armonizzazione di tutte le leggi in vigore, in una logica unitaria e innovativa e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma at-

ge affronta da subito alcuni dei problemi di maggiore urgenza in materia, attraverso l'introduzione immediata di misure di contrasto del fenomeno infortunistico.

Alcuni articoli...

Legge n.123/2007

Sintesi dei nuovi obblighi in vigore dal 25 agosto 2007

Dal 25 agosto 2007 è entrata in vigore la Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Le Circolari n. 10797 del 22 agosto 2007 e n. 24 del 14 novembre 2007 del ministero del Lavoro e le direttive della Regione Veneto hanno indicato le linee di interpretazione. La Legge prevede nuovi adempimenti e obblighi, che si riportano in sintesi.

- *Art. 1 - Legge delega*

Anticipazione dei principi di tutela che saranno oggetto del prossimo Testo Unico.

- *Art. 2 - Notizia all'Inail*

Il pubblico ministero deve dare immediata notizia all'Inail in caso di esercizio dell'azione penale per delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa.

lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal sub-appaltatore, non risultati indennizzati a opera dell'Inail (art. 3 c. 3 bis).

- Appalti pubblici: obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro

documento di valutazione dei rischi (Art. 4, c. 2 e 3) e del Registro infortuni (Art. 4, c. 5, lettera o), su richiesta dell'Rls stesso e per l'espletamento della sua funzione (Art. 3, c. 1, lettera e, che sostituisce il precedente comma 5 dell'art. 19).

- Nuovi poteri agli Rlst (territoriali e di comparto), tra cui l'esercizio della funzione in tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza (è il nuovo c. 5-bis, aggiunto all'Art. 19 del Dlgs 626/94).

- Obbligo di elezione di Rls e Rlst in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.

- *Art. 4 - Coordinamento delle attività di prevenzione*

È prevista l'emanazione di un decreto del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle attività di prevenzione attraverso i Comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 27 del Dlgs 626/94. Nell'attesa, questo potere è esercitato dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato, in particolare per:

- l'individuazione dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi da attuare sul territorio;

- l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici.

...per filo e per segno

- *Art. 5 - Possibilità di sospensione di ogni attività imprenditoriale e provvedimento interdittivo alla partecipazione a gare pubbliche*

Tratta di importantissime disposizioni per il contrasto al lavoro nero e per la tutela della sicurezza sul lavoro. Prevede la sospensione di ogni attività imprenditoriale per tutte le attività produttive, compresa l'edilizia e le condizioni per la revoca del provvedimento, in caso di:

- impiego di personale in "nero" (non ri-

UN INIZIO PROMETTENTE

Primo socio certificato

M.R.

Animac comunica che il primo Socio Certificato è stato promosso ed è rappresentato da una realtà che rispetta tutti i requisiti essenziali per far parte di questa piccola famiglia a elevato valore aggiunto in termini tecnici.

Un'azienda...

La Vincit snc è stata inserita nell'elenco riservato ai Soci Qualificati nelle scorse settimane e opera in Lombardia.

L'organizzazione delle attività della Vinci, di cui si parlerà prossimamente in maniera più precisa, rappresenta l'interfaccia dell'azienda con il cliente in cui il servizio post-vendita viene realmente seguito con cura e attenzione.

...molto virtuosa

Tale riconoscimento al Socio Certificato rappresenta anche il riconoscimento delle attività e delle scelte precise che Animac ha avviato due anni fa e che sta evolvendosi in maniera del tutto inaspettata, in termini sia di adesioni che di riconoscimenti.

Complimenti, quindi, al nuovo Socio Certificato, che permetterà ad Animac di essere maggiormente presente sul territorio con capillarità e di costituire quelle sedi periferiche che saranno di riferimento per le attività connesse all'Associazione.

Insomma, un primo tassello di un mosaico che porterà benefici al settore.

- *Art. 3 - Appalti*

Prevede l'obbligo, in capo al committente pubblico e privato, di redigere un unico Documento di valutazione dei rischi per eliminare le interferenze nei contratti di appalto o d'opera.

- (Art. 3, c. 1, lettera a) (Art. 7, nuovo comma 3 del Dlgs 626/94 e sostituisce il precedente). L'imprenditore committente risponde in solido, con l'appaltatore e con gli eventuali sub-appaltatori, per tutti i danni per i quali il

(Art. 3, c. 1, lettera b). Riguarda gli appalti pubblici, i contratti di somministrazione e di appalto e sub-appalto (Artt. 1559, 1655 e 1656 del Codice civile). (Art. 7, nuovo comma 3-bis del Dlgs 626/94). A tale documento possono accedere sia l'Rls sia le Organizzazioni sindacali (Oo.Ss.).

- *Art. 3 - Diritti di Rls e Rlst (Art. 3, c. 1, lettere e ed f)*

- Nuovi diritti dell'Rls. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare all'Rls copia del do-

sultante dalle scritture in misura uguale o superiore del 20%);

- gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La Circolare n. 10797 del ministero del Lavoro, del 22 agosto 2007, ha emanato le prime interpretazioni su quali violazioni potranno essere ritenute "gravi e reiterate" da parte degli ispettori.

Tra esse indica:

a) per quanto concerne il rapporto di lavoro:

- occupazione di manodopera "in nero" in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati;

- reiterate violazioni nei riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro;

b) per quanto concerne la sicurezza sul lavoro:

- "gravi violazioni": le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le pene più gravi (di carattere sia detentivo che pecuniario);

- "reiterazione" dell'illecito: da intendersi come "recidiva aggravata", vale a dire riferita a una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti l'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria, ovvero di giudicato penale.

Prevede, inoltre, un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le

Pubbliche Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, attraverso la segnalazione dell'impresa alla Pubblica Amministrazione per i provvedimenti interdittivi alle gare di appalto e agli uffici del ministero delle Infrastrutture.

• *Art. 6 - Tesserino di riconoscimento per tutte le aziende appaltatrici e sub-appaltatrici e lavoratori autonomi (non solo per l'edilizia)*

In regime di appalto, tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice e sub-appaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento con obbligo di esposizione a cura del lavoratore.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione su apposito Registro, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato.

• *Art. 7 - Poteri degli Organismi paritetici*

Introduce la possibilità di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza, come in parte già avviene nel settore dell'edilizia. Con:

- obbligo di comunicare all'autorità di coordinamento delle attività di vigilanza gli esiti dei sopralluoghi;

- possibilità di richiedere all'Autorità di cui sopra di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro, mirati a specifiche situazioni.

• *Art. 8 - Modifiche al Codice degli appalti*
Obbliga gli Enti aggiudicatori, nelle offerte e nella procedura di affidamento di appalti pubblici, di servizi e forniture, a valutare la adeguatezza sia del costo del lavoro sia relativamente alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione delle anomalie delle offerte.

• *Art. 9 - Dlgs 231/2001*

Prevede l'applicabilità del Dlgs 231/2001 a fronte di condanne per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (di cui agli artt. 589 e 590 del Codice penale), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Di tali reati, il Dlgs 231 ha introdotto la punibilità degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche privi di personalità giuridica; ne sono esclusi lo Stato e gli Enti pubblici.

L'art. 6 del Dlgs 231 ha di fatto imposto alle persone giuridiche di adottare modelli di organizzazione e di gestione atti a prevenire i reati di cui sopra.

• *Art. 11 - Abrogazione parziale del comma 1198 della Finanziaria 2007*

Ripristina la possibilità di ispezioni e verifiche, ivi comprese quelle della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione ed emersione dal lavoro nero.

Purtroppo, a volte accade anche a chi, come noi, "macina" testi su testi - o, forse, proprio per questo -, di cadere, e perseverare, nell'errore.

Ed è proprio quanto ci è accaduto, "confezionando" il numero di settembre, dove, nell'articolo intitolato "Moduli solari trattati coi guanti...",

Errata corrige Silicio, non silicone!

che inizia a pagina 26 della rivista, più volte erroneamente compare - a cominciare dal primo titolino in grassetto - il termine "silicone" inve-

ce di quello corretto di "silicio". Probabilmente - non è una scusa, ma una spiegazione - ci ha tradito, a livello d'orecchio, la somiglianza lessicale tra i due termini.

E, infilatici nel tunnel, l'abbiamo percorso fino in fondo. Cosa di cui ci scusiamo con l'azienda interessata e con i nostri lettori.

L.R.